



**COMO 1907 SRL**  
**Sede Legale: Via Volta, 70 – 22100 Como (CO)**  
**Sede Operativa (eventi sportivi):**  
**Stadio Viale Sinigaglia, 2 - 22100 Como (CO)**

# **REGOLAMENTO D'USO DELLO STADIO STADIO COMUNALE DI COMO "GIUSEPPE SINIGAGLIA"**

***(Ex art. 19-ter, comma 3, lett. c. del decreto del Ministero dell'Interno 18 marzo 1996, come mod. dal decreto del Ministero dell'Interno 6 giugno 2005 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministero dell'Interno 18 marzo 1996, recante "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" ed ex art. 4. comma 2 del decreto del Ministero dell'Interno 6 giugno 2005 recante "Modalità di emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore a 10.000 posti, in occasione dello svolgimento di competizioni riguardanti il gioco del calcio", D. Lgs. n. 8 dell'8 febbraio 2007, decreto del Ministero dell'Interno dell'8 agosto 2007, Determinazione n. 14/2010 del 17 marzo 2010.)***



Como, Agosto 2019

Il datore di lavoro

L'accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all'interno dell'impianto sportivo, in occasione degli incontri di calcio, sono regolati dal "regolamento d'uso" e dal "codice etico".

L'inosservanza degli stessi comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il seguente allontanamento dall'impianto del contravventore nonché l'applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente tra cui l'applicazione del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (DASPO) e/o il meccanismo del gradimento.

### **1. Si richiamano, in particolare, le seguenti disposizioni:**

- a. l'acquisto del titolo di accesso, comporta l'accettazione e presa visione del "regolamento d'uso" e del "codice etico". Altrettanto, pone il consenso alle normative in materia dell'O.N.M.S., della UEFA, della FIGC, della LNP e delle Autorità di PS;
- b. il titolo di accesso allo stadio è personale, nominativo e numerato. Non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge in materia e dal club;
- c. per l'accesso all'impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire anche a richiesta degli steward, per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore dello stesso (compresi i minori). L'esibizione della fidelity card, è obbligatoria in seguito a disposizioni delle autorità competenti.
- d. il titolo di accesso va conservato fino all'uscita dello stadio;
- e. l'ingresso, di norma, deve avvenire attraverso il cancello indicato sulla ricevuta di acquisto;
- f. lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato e, pertanto, con l'acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo non espressamente autorizzato dalla società che organizza l'evento su autorizzazione delle competenti autorità;
- g. lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli steward ed a mezzo di metal detector, a controlli finalizzati (pat down) ad evitare l'introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward (D.M. 28/07/2011).
- h. Custodia oggetti - gli steward non hanno l'incarico di custodire eventuali oggetti da loro ritirati (caschi - accendini ecc. ecc)

### **2. All'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna È VIETATO:**

- a. esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica, territoriale o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte;
- b. sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo;
- c. arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico;
- d. danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto;
- e. introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe;

- f. introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente, previo parere favorevole del Questore;
- g. introdurre o detenere pietre, coltelli, oggetti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori, sistemi per l'emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all'incolumità di tutti i soggetti presenti nell'impianto;
- h. introdurre cinture con fibbie metalliche di rilevanti dimensioni ed altri accessori od ausili che possano recare pericolo alla sicurezza dell'evento;
- i. introdurre ombrelli, ad eccezione di quelli di ridotte dimensioni, comunque non aventi punte acuminate e di forma e/o materiali che possano arrecare pericolo alla sicurezza dell'evento e degli spettatori;
- j. introdurre stampelle fatte salve espressa autorizzazione;
- k. esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco;
- l. svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata;
- m. introdurre e vendere all'interno dell'impianto sportivo, le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica;
- n. introdurre animali di qualsiasi genere, fatte salve espressa autorizzazione;
- o. introdurre e/o indossare pettorine od indumenti di colore e foggia uguale o simile a quelli degli stewards e degli altri addetti ai servizi;
- p. introdurre ed esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto e diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Società Sportiva; gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla società sportiva e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione;
- q. organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Società Sportiva;
- r. accedere e trattenersi all'interno dell'impianto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono di seguito riprodotte le più comuni categorie di oggetti che NON devono essere introdotti nell'area interessata dall'evento sportivo:

 <b>ARMI</b>	 <b>MATERIALE ESPLOSIVO</b>	 <b>FUOCHI PIROTECNICI</b>
 <b>COLTELLI</b>	 <b>UTENSILI</b>	 <b>SIRINGHE</b>
 <b>LATTINE</b>	 <b>OMBRELLI CON PUNTA</b>	 <b>CASCHI</b>
 <b>CINTURE CON GROSSE FIBBIE</b>	 <b>BICCHIERI VETRO</b>	 <b>BOTTIGLIE VETRO</b>
 <b>RADIO</b>	 <b>BINOCOLI</b>	 <b>ACCENDINI</b>
 <b>BOMBOLETTE SPRAY</b>	 <b>ASTE RIGIDE</b>	<i>ed ogni altro oggetto atto ad offendere.</i>

Si rammenta che i seguenti comportamenti, oltre ad essere passibili di sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, in quanto violazione del presente regolamento, possono anche integrare fattispecie di reato: il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l'ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l'incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, il possesso, il lancio e l'utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalco di separatori e l'invasione di campo.

Si segnala, infine, che l'impianto è controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia all'interno che all'esterno, i cui dati sono trattati dal titolare dell'impianto secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.M. 06/06/2005.

Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle norme di legge.